

Rep. n.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MARITTIMI SULLA RELAZIONE MONTE DI PROCIDA-
PROCIDA E VICEVERSA - ANNO 2022-2023

CIG 9339372595

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno , il giorno del mese di , in Napoli alla via S
Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania innanzi a me,
....., autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18
novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC
n. 7 del 12.1.2015 e del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del
2.10.2015 e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241
1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. del2017
conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono
costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione,
nella persona del domiciliato per la carica presso la sede legale della
Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente contratto in virtù della carica conferita con DGRC n. 639 del
15.11.2016;

2) la Società, in seguito denominata Società, nella persona del sig.
domiliato per la carica presso la sede legale della Società nella qualità di legale
rappresentante;

Verificata dalla Direzione Generale Mobilità la regolarità della visura camerale
.....

Verificata, altresì, la richiesta di comunicazione antimafia effettuata dall'Ufficio
Centrale Acquisti,

Verificato e attestato con nota dalla Direzione Mobilità che
per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26
del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri
della sicurezza sono pari a zero.

Verificata dalla Direzione Generale Mobilità la regolarità del Documento
Unico di regolarità contributiva

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante
sono certa, premettono che:

- con delibera n.604 del 28 dicembre 2021, la Giunta Regionale ha
confermato come SIEG i servizi marittimi scolastici di seguito
indicati, sulla relazione Monte di Procida -Procida e viceversa, e
contestualmente, ha dato mandato alla Direzione Generale per la
Mobilità di attivare, in conformità alla normativa comunitaria di
settore, le procedure idonee a garantire il mantenimento dei servizi di
cui trattasi, già' oggetto di contratto di servizio
- per l'effetto, la Direzione Generale Mobilità, con avviso pubblicato sul
BURC n. 50 del 13 giugno 2022, ha attivato le procedure per la

consultazione del libero mercato di riferimento, al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico degli operatori del settore alla fornitura dei servizi in questione, senza oneri economici a carico della Regione, per il periodo corrispondente all'anno scolastico 2022-2023, come da calendario scolastico approvato dalla Regione Campania- secondo la programmazione e le tariffe, di seguito indicate:

- ✓ partenza Monte di Procida ore 7:30 - arrivo Procida ore 7:40;
- ✓ partenza Procida ore 7:50 – arrivo Monte di Procida ore 8:00;
- ✓ partenza Monte di Procida ore 13:10 - arrivo Procida ore 13:40;
- ✓ partenza Procida ore 14:10 - arrivo Monte di Procida ore 14:20;

- ✓ tariffa ordinaria per corsa singola 4,20 euro;
- ✓ tariffa residente per corsa singola 1,50 euro;
- ✓ abbonamento mensile pendolari 22,00 euro;

- con decreto Dirigenziale n. del la Direzione Generale Mobilità, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 604/2021, ha:
 - dato mandato all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi marittimi minimi, quali SIEG gravati da OSP (obblighi di servizio pubblico), sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, per il periodo scolastico 2022-2023 (dal 13.09.2022 al 10.06.2023), dettando le relative indicazioni preliminari;
 - disposto la prenotazione dell'impegno, ai sensi delle leggi regionali n. 31 e n. 32, entrambe del 28 dicembre 2021, per il triennio 2022-

2024 della Regione Campania della spesa complessiva relativa alla procedura di gara, comprensiva di IVA, nella misura di €1.178.596,00, con imputazione sul capitolo 2309 del bilancio regionale, incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, nelle more della procedura di individuazione degli aggiudicatari per il perfezionamento dell'impegno in forma definitiva;

- approvato, tra l'altro, l'allegato tecnico per affidamento dei servizi minimi marittimi sulla relazione Monte di Procida- Procida e viceversa e il presente schema di contratto, nel quale sono stati recepiti i rilievi del parer reso dall'Ufficio speciale Avvocatura con nota prot. n. 0342137 del 12.5.2017, in merito ad uno schema di contratto analogo;
 - stabilito di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., all'esecuzione d'urgenza dei servizi oggetto della procedura in questione in considerazione della valenza pubblica degli stessi;
-
- con decreto Dirigenziale n. l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha aggiudicato la procedura di gara alla Società
 - con nota prot. n.si è dato corso alle comunicazioni previste dal Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed, entro il termine previsto non sono pervenuti ricorsi;
 - con decreto Dirigenziale della Direzione generale mobilità..... è disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza a favore della Società ,ai sensi dell'art. 32,

comma 8 del D.lgs. 50/16, con decorrenza dal, al fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico, assicurando il diritto allo studio degli studenti frequentanti gli istituti scolastici di Procida;

- con nota acquisita al protocollo regionale della Direzione generale mobilità, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della srl disposta con, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
- con decreto Dirigenziale n..... si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e si è rideterminato l'impegno definitivo comprensivo di IVA a favore della Società, sul capitolo UO2309 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario

Tutto ciò verificato, premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola c/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale

allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Disciplinare di gara approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal Codice della Navigazione;
- dal D. Lgs. n. 50/2016;
- dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza";
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136".

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, per l'anno scolastico 2022-2023 secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata.

Art. 4 - Descrizione delle attività

1. I servizi minimi marittimi passeggeri, che la Società si obbliga a prestare in conformità al Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite, sono di seguito indicati:

partenza Monte di Procida ore 7:30 - arrivo Procida ore 7:40

partenza Procida ore 7:50 – arrivo Monte di Procida ore 8:00;

partenza Monte di Procida ore 13:10 - arrivo Procida ore 13:40

partenza Procida ore 14:10 - arrivo Monte di Procida ore 14:20.

2. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

1. La durata del contratto è relativa all'anno scolastico 2022/2023, e decorre dal 13.09.2022 al 10.06.2023.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza dal, giusto DD.

3. Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico

4. E' vietato il rinnovo tacito del contratto, salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 6 – Obblighi della Società.

1. La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione un'unità navale come da offerta presentata.

2. La Società, si obbliga, altresì:

- a. a svolgere i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa secondo il programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, ai contenuti dell'offerta presentata;
- b. a garantire, in ogni caso, il rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata.

3. In particolare, la Società si obbliga:

- a. a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;
- b. a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- c. a rispettare le tariffe di cui al citato Capitolato tecnico;

- d. a rispettare i contenuti della Carta di Servizio in conformità al - Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;
- e. a consentire all'Amministrazione l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- f. a mantenere un sistema di Contabilità Separata e Analitica relativa al Servizio;
- g. a trasmettere, con le modalità richieste dagli organi competenti, le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- h. a garantire la piena disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- i. a garantire, in caso di indisponibilità della nave normalmente impiegata, dovuta a guasto, avaria o ad altre cause di forza maggiore, ulteriori mezzi nautici che abbiano caratteristiche tecniche simili a quella dell'unità sostituita, previa autorizzazione della Regione Campania- Direzione Generale Mobilità, e comunicando tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione;
- j. a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;

- k. ad osservare nell'impiego del personale di bordo, le disposizioni vigenti, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
- l. a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- m. ad esporre gli orari e le tariffe a bordo;
- n. a trasmettere alla Regione, con cadenza settimanale, i report giornalieri del servizio, debitamente compilati, firmati e timbrati dal Comando di bordo e a richiesta l'estratto del giornale nautico, vistato dalla Capitaneria di Porto.

Art. 7 - Vigilanza e controlli

1. La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo della Direzione Generale della Mobilità.

Art. 8 – Corrispettivo e pagamento

1. Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa per l'intera durata del contratto, dal 13.9.2022

al 10.06.2023 è pari ad euro € al netto di IVA, come risultante dall'offerta presentata.

2. Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

3. L'importo del corrispettivo per l'anno scolastico 2022-2023 è liquidato in tre rate, di pari importo, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura elettronica da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento:

- 1) la prima rata è relativa al periodo 15 settembre- 31dicembre 2022;
- 2) la seconda rata è relativa al periodo 1 gennaio - 31marzo 2023;
- 3) la terza rata, a congruaglio, è relativa al periodo 1 aprile -8 giugno 2023.

La liquidazione di ciascuna rata, considerata la natura del presente contratto, verrà effettuata dalla Regione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Campania procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni

lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

La Regione Campania, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 - Cessione del contratto

1. E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10- Detrazioni

1. Fermo restante l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo calcolati nella misura 48,00 euro per miglio non percorso.

Art. 11 - Penali

1. Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non

imputabile, qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 48,00 (quarantotto/00) in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;

- qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga garantita la disponibilità del mezzo navale necessario all'espletamento dei servizi programmati, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per giorno. Analoga penale verrà applicata anche nel caso in cui l'unità mancante venga sostituita con una unità per il cui impiego non sia stata chiesta l'autorizzazione della Regione;
- qualora venisse accertata la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a € 5000,00 (cinquemila/00);
- in caso di mancata trasmissione settimanale dei report giornalieri del servizio e/o degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo dell'unità navale impiegata della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (cento/00) ;
- nel caso in cui venga accertato che per il mezzo impiegato non

vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (cento/00) per ogni corsa effettuata in difformità;

2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

3. Le penali si applicano attraverso la detrazione delle relative somme dal corrispettivo contrattuale in sede di conguaglio.

Art. 12 - Variazioni al servizio

E' in facoltà della Regione di modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 13 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

1. Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis c.p.;
- b. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- c. qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- d. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010.

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso

1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di

quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

4. . La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

1. La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva di €
2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio.

5. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010

1. La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine, la Società ha comunicato con nota acquisita al protocollo regionale n il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara CIG 9339372595.

Art. 17 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1 agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54,

che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Clausola di manleva

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

2. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione.

3. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli

trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

4. L'unità navale impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 20 - Domicilio della Società

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dati personali

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 22 – Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione 21 "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto

Art.23 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Comunicazioni Tra Le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: dg.500800@pec.regione.campania.it

2) Società:

Articolo 27 - Spese di stipulazione del contratto

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine.....

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1,

comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono l'art. 8 ("Corrispettivo e pagamento"), l'art. 10 ("Detrazioni"), l'art. 11 ("penali"), l'art. 12 (variazioni), l'art. 13 ("Risoluzione- Clausola risolutiva espressa"), l'art. 14 ("recesso), l' art. 22 ("Codice del comportamento"), l'art. 23 (Clausola antipantouflage)